



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 167**

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028, dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, comprensivo di Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).

L'anno duemilaventicinque addì quattordici del mese di novembre alle ore 10:15, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

**EMANA**

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

**OGGETTO: Approvazione dello schema di nota di aggiornamento al D.U.P. 2026-2028, dello schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, comprensivo di Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).**

#### IL PRESIDENTE

Vista la Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della Legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del Decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
- l'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
- il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche.

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del Decreto legislativo 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Richiamato il comma 1 dell'art. 151 del Decreto legislativo 267/2000 il quale prevede che *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ed int.."*

Preso atto che l'art. 50 della Legge provinciale 09 dicembre 2015 (che recepisce l'art. 151 del Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm e i.), fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

Richiamato l'articolo 16, comma 9-ter, del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito nella legge n. 142/2022 (c.d. decreto "aiuti bis"), al dichiarato scopo di favorire l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali entro il ricordato termine del 31 dicembre, ha disposto che con decreto del MEF, su proposta della Commissione Arconet, nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 debbano essere specificati i ruoli, i compiti e le tempistiche del processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio. Nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto u.s. è stato pubblicato il DM 25 luglio 2023 (sedicesimo decreto correttivo) con cui il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha apportato significative innovazioni ai principi contabili, tra cui le modifiche al principio contabile applicato n. 4/1 relative a ruoli, compiti e tempistiche del procedimento di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali.

Evidenziato che le tempistiche di adozione del presente provvedimento ne permettono l'approvazione in via definitiva da parte del Consiglio dei Sindaci entro il termine del 31 dicembre 2025, senza necessità di avvalersi di eventuali proroghe che possano essere previste in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2025.

Ricordato che, l'art. 8, comma 1, della Legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27 stabilisce che: *"A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci [..]"*.

Letta la deliberazione della Giunta provinciale n. 1324 dd. 27.07.2018 con oggetto *"Enti soggetti al pareggio di bilancio: modifica della deliberazione della Giunta provinciale n. 1468 di data 30 agosto 2016 avente ad oggetto "Concorso dei Comuni e delle Comunità di valle della Provincia Autonoma di Trento al contenimento dei saldi di finanza pubblica: determinazione delle modalità di calcolo del saldo di finanza pubblica e delle modalità di monitoraggio delle sue risultanze."*

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato, in risposta ad un quesito formulato dalla Provincia Autonoma di Trento al fine di verificare la possibilità di assegnare gli spazi finanziari anche alle Comunità, ha precisato che devono ritenersi assoggettati ai vincoli del pareggio di bilancio solo gli enti espressamente richiamati nell'ambito dell'art. 9 della L. 243/2012 (Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane e Province Autonome di Trento e Bolzano).

Preso atto che con la deliberazione citata la Giunta provinciale ha preso atto che, come stabilito dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 28 maggio 2018, prot. n. 118190, le Comunità di valle sono escluse dalla disciplina del pareggio di bilancio prevista dalla Legge 243 del 2012.

Ricordato che la Legge 12 agosto 2016, n. 164, reca *"Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali"*, e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012 declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali.

Ricordato che l'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) precisa, inoltre, che, a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali e che non rileva la quota del fondo pluriennale

vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Richiamato l'art. 8. "il documento unico di programmazione" del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017 che disciplina l'iter per l'approvazione del Documento unico di programmazione. In particolar modo prevede che qualora, entro la data del 31 luglio, non vi siano ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, il Comitato Esecutivo può presentare al Consiglio la sola sezione strategica, rimandando la presentazione della sezione operativa alla successiva nota di aggiornamento del DUP. Prevede infine che il Consiglio approva la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione con un unico atto deliberativo.

Ricordato che:

- in data 31.07.2025 è stato adottato il decreto del Presidente n. 116 ad oggetto *"Esame ed approvazione dello schema del D.U.P. 2026-2028 - SEZIONE STRATEGICA, ai sensi dell'art. 170 del Decreto legislativo 267/2000"*;
- in data 25.09.2025 è stata adottata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n.24 ad oggetto *"Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028 - Sezione strategica. Presentazione al Consiglio"*.

Vista quindi la nota di aggiornamento al D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2026-2028, allegato sub "A" al presente provvedimento, predisposto dal Settore Finanziario, in collaborazione con i vari Settori dell'Ente, ed in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione.

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028, Allegato "B", unitamente a tutti i prospetti previsti dalla normativa.

Richiamato l'art. 187 comma 3 quater del D. Lgs. 267/200 e s.m.i. secondo cui *"Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta (decreto del Presidente nel caso delle Comunità di Valle) verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato"*.

Evidenziato come il bilancio di previsione 2026-2028 prevede l'applicazione di avanzo vincolato presunto per complessivi € 323.972,28.- e che pertanto, come previsto dall'art 187 comma 3 sopra citato, entro il 31 gennaio 2026 verrà adottato il provvedimento di aggiornamento del prospetto dell'avanzo presunto.

Ricordato che, come previsto dal comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 e a decorrere dall'anno 2022, gli Enti possono approvare il bilancio di previsione, entro il 31 dicembre, senza approvare altresì il PEF, le tariffe e il regolamento TARI, che dovranno essere approvati entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.

Vista la Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, Allegato "C", che analizza e integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura degli stessi.

Accertata l'opportunità di trasmettere a fini conoscitivi al Consiglio dei Sindaci, contestualmente alla proposta di bilancio, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati (contenuti nell'allegato "C").

Dato atto che, ai sensi dell'art. 172 comma 1, nel (D.U.P.) 2026-2028, Allegato "A al presente bilancio di previsione sono indicati gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Richiamato il comma 1 dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 e ss.mm.ii., ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visti gli indicatori sopra richiamati, contenuti nell'allegato "D", come predisposti dal Settore Finanziario.

Richiamato l'art. 10. "Il bilancio di previsione e i relativi allegati" del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 31 del 28.12.2017, che detta la procedura per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto quindi conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del Decreto legislativo n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Ricordato che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), come approvato in questa sede, lo schema di bilancio di previsione finanziario 2026-2028, la nota integrativa e il piano degli indicatori:

- saranno depositati a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, istituita ai sensi dell'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 6 luglio 2022 n.7, per l'espressione del parere di competenza;
- saranno trasmessi all'Organo di Revisione per la redazione del parere di competenza. Dell'avvenuto rilascio del parere verrà data immediata comunicazione ai componenti del Consiglio dei Sindaci;
- saranno depositati a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci.

Richiamato l'art. 17 bis 1 della L.P. 16 giugno 2006 n.3, come modificata dalla L.P. 06 luglio 2022 n.7, che prevede:

1. *"L'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo svolge le funzioni di pianificazione urbanistica e di programmazione economica assegnate alla comunità dalla normativa vigente.*
2. *L'assemblea, inoltre, esprime parere preventivo in merito al bilancio della comunità, al piano sociale di comunità e ai programmi di investimento pluriennali. Qualora il parere dell'assemblea sia negativo l'approvazione del medesimo atto da parte del consiglio dei sindaci deve avvenire con una maggioranza qualificata. Lo statuto può riconoscere all'assemblea ulteriori funzioni consultive. Omissis...".*

Richiamati inoltre:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al DLgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L n.4272009);
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2025-2027, del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: *"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria"*;
- il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto *"Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino"*;
- il decreto del Presidente n. 102 di data 01/07/2025, con il quale sono stati nominati i Responsabili di Settore della Comunità Valsugana e Tesino;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

Ritenuto di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. Di approvare lo schema di Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028, Allegato "A", predisposto dal Settore Finanziario, in collaborazione con i vari Settori dell'Ente, ed in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori forniti dall'Amministrazione.
2. Di approvare lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, Allegato "B", dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, esso rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con funzione autorizzatoria.
3. Di approvare lo schema di Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 - Allegato "C".
4. Di dare atto che nell'allegato "C" è contenuta, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e di articolazione dei programmi in macroaggregati.
5. Di dare atto che l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono indicati nel (D.U.P.) 2026-2028, Allegato "A" al presente bilancio di previsione.
6. Di approvare lo schema di Piano degli indicatori 2026-2028, Allegato "D", come previsto dalla normativa vigente.
7. Di trasmettere gli atti all'Organo di Revisione per l'espressione del parere obbligatorio previsto dall'art. 43 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L e dall'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Di depositare a disposizione dei componenti dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo il presente decreto per l'espressione del parere di competenza.
9. Di proporre all'approvazione del Consiglio dei Sindaci, previo parere dell'Assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo, gli schemi di cui ai punti precedenti, depositando a tale fine a disposizione dei componenti del Consiglio dei Sindaci il presente decreto, completo di tutti gli allegati di cui ai punti che precedono.
10. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m...

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---	---	---

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*